



IL SINDACO

Premesso che nell'ambito della emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata il 30 gennaio 2020 dalla organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'epidemia da Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 ha emanato un ulteriore decreto, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 108 del 27/04/2020;

Ravvisata la necessità di rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite evidenziando e precisando quelle di maggior interesse per la pluralità dei cittadini;

Precisato che lo stesso art 10 comma 2 del DPCM 26/4/2020 prevede che *"si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni"*.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020.

Visto l'art. 32 della legge n. 833 del 1978

Comunica

a tutti i cittadini che in conformità al DPCM del 26 aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 28 aprile 2020

E' FATTO OBBLIGO

di rispettare le seguenti regole generali per tutti i cittadini, come descritto nell'allegato 4.

Si ricorda inoltre che:

- E' vietato ogni tipo di assembramento.
- E' obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie in pubblico.
- Rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro.

1. ATTIVITA' GENERALI a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino a nuove disposizioni (Per il punto t) con effetto immediato)

- a) Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- b) Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- c) In ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- d) E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- e) E' fatto obbligo a tutti i soggetti provenienti dalle altre Regioni che fanno ingresso in Puglia, per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuamente, di rispettare le seguenti condizioni:
- comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra, così come nel caso di comparsa dei sintomi;
 - osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni con divieto di contatti;
 - osservare il divieto di spostamento;
 - rimanere raggiungibile telefonicamente per la sorveglianza;
 - rimangono consentiti i rientri per i motivi indicati alla lettera c).
- f) E' consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.
- g) Devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°);
- h) E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero positivi al virus;
- i) E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- j) E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- k) L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sarà regolato con specifica ordinanza e sarà condizionato al rigoroso rispetto al fine di evitare ogni assembramento, nonché di mantenere rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse;
- l) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto salvo quanto previsto al sotto indicato punto m);
- m) E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- n) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- o) Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni ed eventi di qualunque tipologia ed entità. E' sospesa ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
- p) L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- q) Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
- r) Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e palazzetti dello sport;



- t) E' disposta l'apertura del cimitero. Sarà riaperto osservando i normali giorni e orari di funzionamento da **giovedì 30 aprile** con esclusione del **1° maggio**. Il Dirigente ed il Responsabile della polizia locale addetti al controllo del cimitero sospenderanno immediatamente gli ingressi qualora riscontrino assembramenti. Le persone che vi accedono sono tenute ad indossare mascherina protettiva delle vie respiratorie e a rispettare le distanze di sicurezza per oltre un metro come da DPCM del 26/04/2020 rimangono vietate le celebrazioni della Santa Messa anche all'interno del Cimitero. Il Cappellano potrà svolgere le sue funzioni in luogo aperto prima della sepoltura.
- u) Le attività sociali saranno disciplinate con apposita ordinanza sindacale in conformità con le disposizioni nazionali e regionali.

2. ATTIVITA' COMMERCIALI

Fermo restando la totale chiusura per venerdì 1° maggio giusta ordinanza Presidente della Regione Puglia n. 211/2020 e ordinanza sindacale n. 27034/2020 a decorrere dal 4 maggio sono consentite le attività di seguito indicate come rinvenienti dal DPCM 26/04/2020 e ordinanza Presidente Regione Puglia n. 214/2020

Tutte le attività commerciali consentite devono sempre evitare l'assembramento fuori dal proprio ingresso. Si raccomanda l'utilizzo di distributori di biglietti numerati e possibilmente la presenza di personale addetto a disciplinare gli ingressi.

- La consegna a domicilio è sempre consentita.
- Tutti gli esercizi saranno aperti massimo sino alle ore 20,30.
- L'attività di asporto sino alle ore 21,30.

Il sabato e la domenica e festivi sino alle ore 22,00.

L'ingresso nei locali commerciali è così regolamentata:

- a) solo un cliente per volta in locali sino a 40 metri quadri;
- b) per superfici superiori a 40 metri quadri deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro ed evitare ogni forma di assembramento;
- c) Utilizzare mascherine protettive delle vie respiratori.
- d) All'ingresso del locale deve essere apposto un cartello con su scritto "obbligo di indossare mascherina protettiva delle vie respiratorie".

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui **all' allegato 5**.

- A. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate **nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- B. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- C. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai. All'interno dei tabaccai in analogia a quanto disposto nel DPCM sono vietati, sino al 17 maggio, la vendita di gratta e vinci e similari.
- D. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) salvo quanto previsto nei successivi punti E) ed F).
- E. E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.



- F. E' consentita **con efficacia immediata** e sino al 17 maggio la ristorazione con asporto da parte di esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con obbligo assoluto di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno e all'esterno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. E' obbligatorio l'uso della mascherina di protezione delle vie respiratorie. Si raccomanda la prenotazione telefonica, la pulizia giornaliera di superfici, l'aerazione continua del locale e quant'altro previsto dall'allegato 4. Considerata la sperimentaliता di tale attivita introdotta con ordinanza regionale n. 214/2020 il Sindaco si riserva di limitare gli orari e le giornate di attivita qualora dal monitoraggio dei primi giorni dovessero registrarsi fenomeni di assembramento e di flussi indisciplinati. L'agente di Polizia oltre alle sanzioni previste, deve dare immediata segnalazione di assembramenti per gli eventuali provvedimenti di chiusura dell'esercizio.
- G. Rimangono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie nonche nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
- H. Sono sospese le attivita inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
- I. Sono consentiti solo i servizi per la persona indicati nell'allegato 2 del DPCM 26/4/2020: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attivita delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie.
- J. Sono consentiti i servizi di pompe funebri e attivita connesse.
- K. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche l'attivita del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- L. E' consentita **con efficacia immediata e sino al 17 maggio** l'attivita da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalita "consegna animale toelettatura- ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personali e garantendo il distanziamento sociale.
- M. E' consentita l'attivita dei distributori automatici, purché il gestore assicuri la presenza fisica di un operatore, con cartellino di riconoscimento della ditta, che garantisca le prescrizioni di cui all' Allegato 5 del DPCM 26/4/2020, tra cui l'ingresso di un consumatore per volta, evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro per coloro che devono accedere al locale. Assicurare come riportato nella tabella 5 del DPCM 10 aprile 2020 la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e disinfezione delle tastiere di selezione. Al fine di un maggior controllo delle misure generali di contenimento dell'epidemia da COVID 19 l'attivita, è consentita dalle ore 07.00 sino alle ore 21.00. Chi contravviene a tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 oltre alla chiusura da 5 a 30 giorni come disposto dall'art. 4 DL n. 19/2020. L'agente di Polizia oltre alle sanzioni previste, deve dare immediata segnalazione di assembramenti per gli eventuali provvedimenti di chiusura dell'esercizio.
- N. Gli esercenti sulle aree pubbliche, inoltre, devono rispettare tutte le altre norme igienicosanitarie e quanto indicato nell'autorizzazione comunale relativa all'esercizio dell'attivita e alle modalita di occupazione del suolo pubblico, in particolare sulla pulizia dell'area in cui svolgono la loro attivita.
- O. In analogia alle attivita produttive è consentita, negli esercizi commerciali di attivita diverse dalla quelle indicate nella tabella 1, previa comunicazione al Sindaco, la presenza del titolare e/o di un altro collaboratore per la verifica dei sistemi di sicurezza e di chiusura del proprio locale e per la sola attivita di inventario, da farsi rigorosamente a porte chiuse e/o saracinesca abbassata ed indossando mascherine protettive e attuazione delle misure igieniche previste dal DPCM 10 aprile 2020 oltre che di distanziamento di oltre un metro.
- P. I gestori degli erogatori automatici di moneta, al pari di ogni macchinario di distribuzione automatica di prodotti, compresi i tabacchi, sono tenuti alla igienizzazione delle tastiere e delle eventuali porte di accesso agli stessi frequentemente e comunque almeno due volte al giorno.



3. ATTIVITA' ARTIGIANALI E PRODUTTIVE a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino a nuove disposizioni

- a. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.
- b. Le attività consentite di cui all'allegato 3 devono rispettare quanto all'allegato 7 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- c. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- d. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

4. ATTIVITA' DI PESCA E DI PORTO con efficacia immediata

E' ammesso lo spostamento all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento in forma amatoriale della attività di pesca, esclusivamente nel rispetto del DPCM 26 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relativo al contagio da Covid 19, alle seguenti condizioni:

- a) Limitatamente alla pesca sia da terra sia in mare;
- b) Svolta da persone abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 6/12/2010;
- c) Con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in mare;
- d) Nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

E' consentito altresì lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid 19, per non più di una volta al giorno.

5. ACCESSO ALLE CAMPAGNE

- A. E' consentito il lavoro nelle campagne, in quanto tra le attività indifferibili, come dichiarato dalla Regione Puglia. Per cui, ove necessario, gli imprenditori agricoli o i lavoratori in agricoltura sono abilitati a spostarsi per "motivi di lavoro".
- B. Sono inoltre, ammesse le attività che garantiscono la continuità delle filiere produttive consentite, nonché i servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
- C. Inoltre è consentito l'accesso alle campagne al fine dell'attuazione delle buone pratiche agricole per la Xylella fastidiosa. Pertanto, tutti i proprietari di terreni/fondi agricoli/giardini interessati, siano o meno imprenditori agricoli, sono tenuti ad attuare le misure disposte dal Servizio fitosanitario



regionale della buona pratica agricola, anche nell'agro di Molfetta al fine di evitare ogni possibile contagio da Xylella. In ogni caso anche tutti gli operatori agricolo devono rigorosamente attenersi a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali per contrastare il diffondersi del virus COVID-19. (evitare assembramenti, mantenere distanze tra persone di oltre un metro, portare le mascherine, lavarsi spesso le mani e quant'altro riportato **nell'allegato 5**).

- D. Altresì stante la stretta necessità di accudire gli animali di proprietà che stazionano nelle campagne è consentito al proprietario ovvero a colui che è deputato alla cura dell'animale a recarsi in campagna per il tempo strettamente necessario. Il proprietario può farsi accompagnare da massimo una persona in caso di non autosufficienza alla guida.
- E. TUTTI coloro che si recano per le ragioni su esposte al lavoro nei campi devono ottemperare rigidamente alla misura di evitare ogni forma di assembramento e quella dello stanziamento sociale di oltre un metro tra le persone ed indossare la mascherina protettiva sul viso.
- F. E' consentita la vendita di fiori piante e semi da disposizione sindacale n. 28504 del 22/04/2020.

6. SANZIONI E CONTROLLI

Chiunque contravvenga alle prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 qui riportate è soggetto alle sanzioni previste dall' art. 4 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, tra cui la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nel caso la sanzione riguardi un esercizio commerciale o attività imprenditoriale si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che le infrazioni rientrino in fattispecie più gravi anche di rilevanza penale.

Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree, esercizi, attività in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle norme di contenimento del contagio.

Responsabile del procedimento è il responsabile della locale protezione civile, ing. Vincenzo Balducci.

Si dispone:

La pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

Al Sig. Prefetto di Bari.


Al Comando compagnia e al Comando stazione Carabinieri.

Al Comando Guardia di Finanza.

Al Comando Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il TAR Puglia entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Molfetta, 29 aprile 2020



Il Sindaco

Tommaso Minevini

ALLEGATO 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITO

Ipermercati Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Farmacie.

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria.

Commercio al dettaglio di libri.

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ALLEGATO 2

SERVIZI ALLA PERSONA CONSENTITI

lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

attività delle lavanderie industriali;

altre lavanderie, tintorie;

servizi di pompe funebri e attività connesse.

ALLEGATO 3

ATTIVITA' CONSENTITE

CODICE ATECO

- 01** COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02** SILVICOLTURA_ ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03** PESCA E ACQUACOLTURA
- 05** ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06** ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07** ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08** ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09** ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10** INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11** INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12** INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13** INDUSTRIE TESSILI
- 14** CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15** FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16** INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17** FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18** STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19** FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20** FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21** FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22** FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23** FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24** METALLURGIA
- 25** FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

CODICE ATECO

- 26** FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27** FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28** FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29** FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30** FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31** FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32** ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33** RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35** FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36** RACCOLTA, TRATTAMENTO E FOR.NITURA DI ACQUA
- 37** GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38** ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RECUPERO DEI MATERIALI
- 39** ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41** COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42** INGEGNERIA CIVILE
- 43** LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45** COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46** COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49** TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50** TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51** TRASPORTO AEREO
- 52** MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53** SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 551** ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58** ATTIVITA' EDITORIALI
- 59** ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60** ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61** TELECOMUNICAZIONI

CODICE ATECO

- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
- 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
- 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
- 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
- 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
- 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 75 SERVIZI VETERINARI
- 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
- 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
- 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 85 ISTRUZIONE
- 86 ASSISTENZA SANITARIA
- 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
- 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

ALLEGATO 4

MISURE IGIENICO-SANITARIE

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; I O. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

ALLEGATO 5

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
2. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
3. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.